

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1984

Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1984 verrà a scadere il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, come prorogata e modificata con legge 25 gennaio 1983, n. 14.

Detta normativa consente, come è noto, un notevole snellimento delle procedure per l'affidamento dei più urgenti interventi per la manutenzione e ristrutturazione degli stabilimenti penitenziari, oltre che per l'approntamento di strutture e servizi funzionalmente connessi (a seguito dell'ampliamento delle competenze di cui alla citata legge n. 14 del 1983).

Atteso che l'esperienza dei decorsi esercizi ha evidenziato la particolare efficacia

del suddetto strumento normativo e che i motivi eccezionali ed urgenti, che giustificano la sua emanazione, permangono di stringente attualità; avuto riguardo all'esigenza di assicurare, con la necessaria tempestività ed operatività, funzionalità e sicurezza agli istituti di pena, si ravvisa l'opportunità di promuovere, con ogni sollecitudine, una congrua proroga dei termini di scadenza della legge in parola, eventualmente da contenersi entro l'arco della presente legislatura.

Allo scopo, questa Amministrazione ha predisposto il presente disegno di legge, con cui la normativa viene prorogata al 30 giugno del 1988.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, è prorogato fino al 30 giugno 1988.